



NEWS

# Euroconference

**Edizione di lunedì 1 Dicembre 2025**

## IMPOSTE SUL REDDITO

**L'inerenza delle spese di rappresentanza dei professionisti**  
di Gianfranco Antico

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

**La scissione mediante scorpo per la riorganizzazione patrimoniale**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## IVA

**La disciplina IVA delle vendite a catena in caso di triangolazione comunitaria**  
di Marco Peirolo

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Il versamento del secondo acconto IRES e IRAP con esercizio infrannuale**  
di Fabio Landuzzi

## ACCERTAMENTO

**Il rispetto dei 60 giorni per il contraddittorio non esclude di indicare una data fissa per le controdeduzioni**  
di Gianfranco Antico



## IMPOSTE SUL REDDITO

# ***L'inerenza delle spese di rappresentanza dei professionisti***

di Gianfranco Antico

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**LA CIRCOLARE TRIBUTARIA**

**IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%**  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**



Abbonati ora

L'attività di controllo nei confronti dei lavoratori autonomi è generalmente svolta attraverso metodologie di carattere indiretto-presuntivo, con il preciso scopo di ricostruire gli eventuali compensi omessi. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per i verificatori di un approccio di tipo analitico, volto a riscontrare elementi negativi non deducibili. È in questo ultimo contesto che si inserisce la recente ord. n. 26553/2025 della Corte di Cassazione, secondo cui in tema di deducibilità delle spese promozionali da parte del professionista, non è sufficiente la dimostrazione dell'astratta possibilità di ricoprendere un bene acquistato tra le spese di rappresentanza, in considerazione della sua natura, occorrendo assicurare la prova che l'acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell'attività professionale e non personali, e che pertanto gli esborsi sostenuti rispettino il requisito dell'inerenza.

### Premessa

Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall'esercizio di attività lavorative diverse da quelle di impresa o di lavoro dipendente.

Sotto il profilo fiscale sono previste 2 tipologie di reddito di lavoro autonomo:

? attività artistiche e professionali (art. 53, comma 1, TUIR), esercitate in modo professionale (cioè, sistematico e organizzato) e abituale (cioè, in maniera regolare, stabile e non occasionale);

? altre attività di lavoro autonomo, elencate in modo tassativo dall'art. 53, comma 2, TUIR.

Sempre sul piano fiscale, come rilevato dalla circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza (G.d.F.), la definizione di reddito di lavoro autonomo ha natura residuale, «*nel senso che il Legislatore ha inteso definire come tali quei redditi che non derivano né da attività di lavoro dipendente né dall'esercizio di un'impresa*», pur indicando gli elementi che caratterizzano la particolare attività (autonomia, professionalità, abitualità, e natura non imprenditoriale).



È considerato reddito di lavoro autonomo anche quello derivante dall'esercizio in forma associata di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR; in tali casi, il reddito è determinato in capo all'associazione professionale ed è imputato agli associati in base al principio di trasparenza.

Allo stesso modo, i redditi prodotti dalle società tra professionisti, costituite ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001, per l'esercizio in forma associata della professione di avvocato, costituiscono redditi di lavoro autonomo.

Prendendo le mosse dalle modalità di controllo dei professionisti, puntiamo la nostra attenzione sull'inerenza delle spese per il mondo professionale, e sull'ultimo interessante pronunciamento della Corte di Cassazione (ord. n. 26553/2025).

### **Le indicazioni della Guardia di Finanza sui controlli ai professionisti**

Il manuale sui controlli diramato dalla G.d.F. attraverso la circolare n. 1/2018, rileva che, in via preliminare, l'attività di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi: «deve essere *tendenzialmente ispirata a metodologie di controllo di carattere indiretto – presuntivo, fondate soprattutto sull'acquisizione e sullo sviluppo di una molteplicità di elementi materiali e documentali i quali, opportunamente elaborati e sviluppati, possono fornire indicazioni relative alle effettive dimensioni del ciclo d'affari e, complessivamente considerati, siano in condizioni di supportare un quadro indiziario grave, preciso e concordante, idoneo a superare le risultanze della contabilità, ove esistente».*

In pratica, deve tendere alla ricostruzione degli eventuali compensi omessi.

L'esperienza operativa sul campo della G.d.F. segnala che, nei riguardi dei lavoratori autonomi: «*possono essere operativamente proficui approcci ispettivi volti alla ricostruzione del reddito complessivo agli stessi riferibile, sulla base di disponibilità, spese ed investimenti sintomatiche di capacità contributiva*».

Nell'ipotesi in cui, comunque, occorra procedere attraverso un approccio di tipo analitico-normativo, pur se il reddito di lavoro autonomo non si determina muovendo dal bilancio, nella pratica, è frequente riscontrare un rendiconto sotto forma di bilancio contabile informale: «*tanto nel caso in cui un documento del genere sia disponibile, quanto qualora non lo sia, il riscontro analitico – normativo deve necessariamente prendere le mosse dalla riconciliazione dei documenti fiscali elementari con i dati riportati nelle scritture contabili tenute dal lavoratore autonomo, in base allo specifico regime adottato e con quelli riportati nella dichiarazione presentata, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA oltre che, se necessario, dell'IRAP*».

L'esigenza di ricostruire in via indiretta la base imponibile con il metodo analitico-induttivo, in presenza di contabilità esistente e regolare, può essere operativamente soddisfatta, seguendo un percorso ispettivo che la G.d.F., nella citata circolare n. 1/2018, articola nelle seguenti 3



fasi:

Le 3 fasi

1° fase

*«selezione degli elementi oggettivi, di carattere strutturale, fattuale o documentale, da sottoporre ad elaborazione, fortemente significativi rispetto alle condizioni di esercizio ed alle caratteristiche dell'attività di [...] di lavoro autonomo.»*

2° fase

*«individuazione dei termini e delle modalità con cui gli elementi selezionati possono incidere sui risultati della gestione tipica dell'attività considerata, ricercando già in questa fase il confronto con il contribuente, al fine di pervenire, con riferimento a ciascun elemento selezionato, ad una 'funzione', aritmetica o statistica, espressiva dei [...] compensi presuntivamente prodotti.»*

3° fase

*«applicazione, a ciascun elemento selezionato, della rispettiva 'funzione' e determinazione in via presuntiva dei [...] compensi.»*

La stessa G.d.F., in dettaglio, prevede che i verificatori prestino attenzione, fra l'altro:

? nel caso di professionisti facenti parte di associazioni, alla corretta ripartizione, tra i vari associati, dei costi complessivamente sostenuti per il mantenimento della struttura professionale;

? eventuali, ingiustificate, incongruenze delle spese rispetto ai compensi dichiarati;

? esame dei registri e dei documenti espressivi dei movimenti finanziari, anche per individuare entità, frequenza e natura dichiarata dei prelevamenti effettuati personalmente dal professionista e valutare se gli stessi possano essere in realtà espressivi di operazioni di altro genere;

? riscontro fra la documentazione contabile ed extracontabile acquisita.

L'analisi delle componenti reddituali attive potrà essere svolta attraverso, fra l'altro:

? la ricostruzione della tipologia e quantità delle prestazioni, nel caso in cui, a seguito della selezione delle operazioni da scrutinare, si individuino fatture emesse con descrizione generica delle prestazioni rese;

? il riscontro dell'effettiva gratuità delle prestazioni qualificate come tali dall'artista o professionista;

? il riscontro, se del caso a campione, dei documenti fiscali di carattere elementare (principalmente, parcelle/fatture – attive e passive –, note di credito, note di debito, ecc.) documentanti le operazioni selezionate;

? il riscontro dell'osservanza delle regole generali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, nonché degli effetti che il rispetto o la violazione delle citate regole ha



prodotto in sede di dichiarazione, con riferimento alle operazioni selezionate.

L'analisi delle componenti reddituali negative potrà esser svolta attraverso:

? il riscontro dell'osservanza delle disposizioni riguardanti gli ammortamenti dei beni mobili strumentali, di proprietà e/o in leasing, verificando fra l'altro il rispetto dei coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988;

? il riscontro dell'osservanza delle disposizioni in tema di deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto;

? il riscontro dell'osservanza delle disposizioni riguardanti gli ammortamenti dei beni immobili, di proprietà e/o in leasing;

? il riscontro delle spese per prestazioni di lavoro;

? il riscontro dell'osservanza delle regole relative alla deduzione delle spese di rappresentanza;

? il riscontro dell'osservanza delle regole relative alla deduzione delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi.

I diversi momenti

Preparazione del controllo

? Accesso

Controllo documentale

? Controllo di merito

Il riscontro di specifici indizi di evasione non può che, quindi, passare attraverso una serie di passaggi obbligatori da parte dei verificatori.

I necessari passaggi dei verificatori

Ricerca di documentazione extracontabile

? Brogliacci

Quantificazione delle prestazioni

? Contraddittorio

## Il principio di inerenza

In forza di quanto disposto dall'art. 109, TUIR, i criteri per la deducibilità dei costi di esercizio o dei componenti negativi di reddito, sono subordinati al rispetto dei principi di competenza, certezza e determinabilità, nonché di inerenza. Quindi, l'inerenza dei componenti negativi del reddito d'impresa all'attività economica posta in essere costituisce *condicio sine qua non* ai fini della deducibilità.

L'inerenza, pertanto, va intesa come correlazione fra onere sostenuto e attività produttiva di



reddito imponibile, con la conseguenza che il concetto di inerenza non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa (si rendono deducibili/detraibili tutti i costi relativi all'attività).

In ragione di ciò, per accertare la sussistenza o meno dell'inerenza occorre valutare se tra spesa e attività o beni da cui derivano ricavi sussista una relazione immediata e diretta: in caso affermativo, l'onere risulta interamente deducibile.

Se per tradizione e lungo periodo il principio di inerenza è stato fatto discendere dall'art. 109, comma 5, TUIR, 2 pronunciamenti della Suprema Corte<sup>[1]</sup> hanno sganciato tale concetto dalla previsione normativa, mettendo in evidenza che il principio di inerenza è «*un principio generale inespresso, immanente alla nozione di reddito d'impresa*»<sup>[2]</sup>, e la valutazione dell'inerenza «*deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevra da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo*»<sup>[3]</sup>.

In particolare, la Corte di Cassazione, con l'ord. n. 450/2018, ha riallineato la nozione fiscale di inerenza al fenomeno economico peculiare all'esercizio dell'attività d'impresa, affermando che «*il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale*», esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o congruità, «*perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo*». Indirizzo riconfermato con l'ord. n. 3170/2018, secondo cui esula ai fini del giudizio qualitativo di inerenza un «*apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità*», parametri che non sono espressione dell'inerenza ma «*costituiscono meri indici sintomatici dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costo dall'ambito dell'attività d'impresa*».

Questo comunque non significa che gli uffici non possano sindacare la congruità dei costi sotto il profilo della c.d. antieconomicità, ma solo che ciò costituisce piuttosto un indice rivelatore della mancanza di inerenza, pur non essendone una sua espressione<sup>[4]</sup>. Infatti, in questi casi, in assenza di un automatismo sull'inerenza del costo, l'ufficio deve provare un qualcosa in più, anche attraverso elementi indiziari.

La stessa Cassazione<sup>[5]</sup> ha ritenuto che la derivazione dei costi da un'attività, che può essere espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare; prova che non può, peraltro, consistere nella esibizione di una fattura generica.

Sarà, quindi, onere del contribuente – anche in base al canone della vicinanza della prova – dimostrare documentalmente i presupposti dei costi dedotti, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive. Né tale regola – come sottolineato recentemente<sup>[6]</sup> – può ritenersi modificata dall'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con l'art. 6, Legge n. 130/2022, che non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia.



## **Le spese di rappresentanza dei professionisti deducibili se inerenti**

Abbiamo visto che i verificatori pongono attenzione, fra l'altro, all'osservanza delle regole relative alla deduzione delle spese di rappresentanza e, in particolare, valutano i requisiti di certezza e inerenza delle spese in argomento[\[7\]](#).

Ricordiamo che nell'ambito del lavoro autonomo, l'art. 54-*septies*, comma 2, TUIR, prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.

È in questo contesto normativo che si colloca la recente ord. n. 26553/2025 della Corte di Cassazione, che trae origine da un avviso di accertamento notificato a un professionista (commercialista), con il quale si disconosceva la deducibilità di oneri contabilizzati quali spese di rappresentanza, per un importo di 24.280 euro, a causa del difetto di prova dell'inerenza.

Il contentioso avviato vedeva soccombente il contribuente sia in I che in II grado. Da qui il ricorso in Cassazione, dove, per quel che ci interessa in questa sede, il ricorrente censurava la violazione di legge del giudice del gravame, per aver ancorato la deducibilità delle spese di rappresentanza all'indicazione analitica dei clienti destinatari degli omaggi, piuttosto che a un giudizio di ragionevolezza e conformità agli usi di settore.

Preliminarmente i massimi giudici rilevano che il ricorrente svolge attività professionale quale affermato commercialista, conseguendo redditi ingenti.

Gli esborsi sostenuti per le spese di rappresentanza, per finalità promozionali dell'attività e di pubbliche relazioni, sono quindi potenzialmente deducibili nella misura dell'1%, limite che è stato di per sé rispettato dal professionista.

L'Amministrazione finanziaria contesta, però, che difetta la prova, da parte del contribuente, dell'inerenza delle spese sostenute con l'attività professionale svolta, trattandosi peraltro di oneri, acquisti di gioielli ecc., che ben possono essere stati sostenuti per finalità personali e non professionali.

La CTR ha correttamente confermato la decisione dei primi giudici, secondo cui la prova dell'inerenza degli oneri deducibili compete al contribuente, e quindi ha esaminato ogni categoria di spesa, tra quelle contestate dal contribuente, e ha ritenuto che manchi la prova della destinazione a finalità promozionale dell'attività, non essendo stata dimostrata «la



*effettiva destinazione dei singoli beni».*

Il giudice di appello ha osservato più specificamente che l'acquisto di un vaso Gallé rosso epoca 1900 si risolve nell'acquisto di un'opera d'arte, che può rientrare tra le spese di rappresentanza, ma nel caso di specie non risulta integrata la prova dell'inerenza con l'attività professionale. La spesa sostenuta per la corresponsione di un premio, agli allievi di una scuola del Comune natale della madre del contribuente, è certamente meritoria, ma non vi è la prova che presenti un rapporto di inerenza con l'attività professionale, e pertanto che si risolva in una spesa di rappresentanza deducibile. In ordine all'acquisto di oggetti di pregio e di gioielli, il contribuente sostiene che si tratti di oneri sostenuti, anche profittando di favorevoli condizioni di acquisto, per omaggi da distribuire alla clientela con finalità promozionali, anche in anni futuri, ma anche in questo caso difetta ogni prova in ordine alla reale destinazione di tali oggetti, e pertanto la dimostrazione dell'inerenza.

Osservano gli Ermellini che la CTR ha sì segnalato che il contribuente non ha indicato a quali clienti avrebbe consegnato i beni acquistati, ma ha evidenziato pure che non ha provato in alcun modo la realizzata destinazione dei beni a finalità promozionali dell'attività professionale e di pubbliche relazioni, da cui dipende il riconoscimento del requisito dell'inerenza.

L'affermazione del contribuente, secondo cui l'inerenza sarebbe desumibile da un giudizio di ragionevolezza e conformità agli usi di settore della spesa sostenuta, non regge, atteso che neppure ha indicato quali siano gli usi di settore invocati, né come la circostanza sia stata provata.

Da qui la scrittura del seguente principio di diritto: «*in tema di deducibilità delle spese promozionali da parte del professionista, non è sufficiente la dimostrazione dell'astratta possibilità di ricoprendere un bene acquistato tra le spese di rappresentanza, in considerazione della sua natura, per rendere in concreto deducibile l'onere sostenuto per l'acquisto, occorrendo assicurare la prova che l'acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell'attività professionale e non personali, e che pertanto gli esborsi sostenuti rispettino il requisito dell'inerenza».*

In conclusione, per la Corte di Cassazione, quindi, i requisiti di gratuità, finalità promozionale e ragionevolezza non sostituiscono la prova dell'inerenza, che rimane elemento autonomo e imprescindibile, che il contribuente deve dimostrare con elementi concreti.

[1] Cass., ord. n. 450/2018 e ord. n. 3170/2018.

[2] Cass., n. 3170/2018.

[3] Cass. civ., n. 450/2018.

[4] Cfr. Cass., ord. n. 14867/2020: l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio



qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza.

[\[5\]](#) Cass., ord. n. 2060/2022.

[\[6\]](#) Cass. ord. n. 31878/2022. E secondo Cass. n. 26985/2024 «anche per l'inerenza, la prova, dunque, incombe sul contribuente, mentre spetta all'Amministrazione la prova della maggiore pretesa tributaria (Cass. n. 24880 del 2022 cit., Cass. 02/02/2021, n. 2224, Cass. 21/11/2019, n. 30366, Cass. n. 18904 del 2018 cit.). Quest'ultima, poi, ove ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancati, insufficienti od inadeguati, oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l'inerenza con due modalità: da un lato, può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente, e quindi la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza; dall'altro può addurre l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all'impresa (Cass. n. 2224 del 2021 cit.)».

[\[7\]](#) La deducibilità o meno delle spese di abbigliamento sostenute dal professionista – cravatte, vestiti, toghe, ecc. – continua a essere terreno di scontro, in assenza di una norma specifica, fra vestiario tecnico (toga, camice) e vestiario generico (il classico abito). La CGT di II grado del Veneto, con sent. n. 177/II/2023, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, che aveva contestato la deducibilità dei costi relativi a capi di vestiario non inerenti. Nel caso di specie, un contribuente/promotore finanziario aveva impugnato l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, limitatamente alla parte in cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto come non inerenti i costi sostenuti per l'acquisto di capi di vestiario, asseritamente ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività. I giudici di I grado avevano parzialmente accolto il ricorso, dichiarando legittima la deducibilità dei costi sostenuti nella misura del 50% stante l'uso promiscuo. Osservano i giudici di Appello che per poter dedurre un costo è necessario che lo stesso sia certo e determinato nel suo ammontare, documentato, nonché inerente ossia necessario per l'attività svolta dal professionista. Tutto ciò porta a ritenere che «*le spese per l'abbigliamento inteso in senso generico e non specifico per lo svolgimento dell'attività, quale ad esempio una toga per un avvocato e/o una tuta per un artigiano, non rientri in tale disposizione non essendo sufficiente la mera considerazione che anche l'abbigliamento concorra all'immagine del professionista*». Segnaliamo che antecedentemente, con la sent. n. 6443/2016, l'allora CTP di Milano ha ritenuto deducibili al 50% le spese sostenute per vestiario generico, qualificandole come costi a uso promiscuo, e inquadrandoli nell'art. 54, comma 3, TUIR.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[La circolare tributaria](#)".



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

# ***La scissione mediante scorporo per la riorganizzazione patrimoniale***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

## **Holding immobiliare: fiscalità diretta**

Scopri di più

La **scissione mediante scorporo**, introdotta nell'ordinamento italiano con l'[art. 2506.1, c.c.](#), rappresenta uno **strumento di riorganizzazione societaria** di grande interesse, specialmente a seguito delle recenti modifiche legislative. L'operazione consente di **trasferire attività e passività** (il patrimonio operativo) a **una o più società beneficiarie**, assegnando le relative azioni o quote alla società scissa stessa, e non ai suoi soci. Questa operazione è strategicamente **alternativa al conferimento d'azienda**.

L'ipotesi in esame in questo contributo riguarda la possibilità di utilizzare questo strumento per **scorporare il patrimonio operativo, mantenendo gli immobili in capo alla società scissa**, la quale si trasforma così in una **immobiliare pura**.

Il testo originario dell'[art. 2506.1, c.c.](#), limitava l'applicazione della scissione mediante scorporo all'assegnazione di **“parte del suo patrimonio” a società “di nuova costituzione”**, con l'obbligo per la società scissa di **“continuare la propria attività”**. Questa formulazione avrebbe limitato le operazioni di scorporo **“totale”** con **mantenimento della sola partecipazione nella beneficiaria** (nel caso di specie, invece, si manterrebbero anche gli immobili).

Tuttavia, il D.Lgs. n. 88/2025 (efficace dall'8 luglio 2025) ha modificato l'[art. 2506.1, c.c.](#), risolvendo i dubbi interpretativi sorti in precedenza e **ampliando notevolmente l'ambito di applicazione** civilistico dell'istituto. Le **novità fondamentali sono 2:**

- la scissione può avvenire anche **verso una o più società preesistenti**, e non solo di nuova costituzione. Questo accoglie la posizione interpretativa già sostenuta dalla prassi notarile (come la massima n. 209/2023 del Consiglio notarile di Milano);
- viene espressamente previsto che **la società può assegnare «l'intero suo patrimonio o parte di esso»**. Conseguentemente, è stato espunto il riferimento alla **“continuazione della propria attività”**.

L'aspetto più rilevante della scissione mediante scorporo è **l'applicazione del regime di neutralità fiscale** previsto dall'[art. 173, comma 15-ter, TUIR](#) (introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024).



In regime di neutralità, la scissione **non costituisce realizzo o distribuzione di plusvalenze e minusvalenze sui beni trasferiti**. La società scissa assume un costo fiscalmente riconosciuto per le partecipazioni ricevute pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e delle passività scorporate. Le attività e passività trasferite alla beneficiaria mantengono lo **stesso valore fiscale che avevano in capo alla scissa**. Inoltre, la scissa **mantiene immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto**.

Dal punto di vista della fiscalità indiretta, la **scissione mediante scorporo** (come le scissioni tradizionali) è operazione **esclusa dal campo di applicazione IVA e soggetta a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa** (200,00 euro ciascuna). Questo regime fiscale favorevole, tipico delle riorganizzazioni, è fondamentale per l'efficacia economica dell'operazione, **evitando i costi di realizzo propri del conferimento**, soprattutto in presenza di immobili (sebbene in questo schema gli immobili rimangano nella scissa).

Un aspetto di particolare interesse è la qualificazione come **non abusiva** della condotta che prevede la **scissione di un'azienda seguita dalla cessione della partecipazione** ricevuta ([art. 173, comma 15-quater, TUIR](#)). Sebbene la scissa nel nostro scenario mantenga gli immobili (e l'azienda sia scorporata), l'operazione di scorporo di un complesso aziendale è equiparata a un **conferimento di azienda seguito da cessione della partecipazione**, schema esplicitamente non abusivo.

Nonostante la pacifica ammissibilità civilistica della scissione mediante scorporo (anche totale) a favore di società preesistenti a seguito del D.Lgs. n. 88/2025, sussiste una **forte incertezza** in ambito fiscale dovuta alla mancanza di un espresso coordinamento normativo nel TUIR. Questa incertezza è stata amplificata dalla [risposta a interpello n. 225/E/2025](#) dell'Agenzia delle Entrate. In tale pronuncia, l'Agenzia ha **negato l'applicazione del regime di neutralità fiscale** ([art. 173, comma 15-ter, TUIR](#)) per una scissione mediante scorporo di un patrimonio immobiliare **a favore di una società beneficiaria preesistente**. L'Amministrazione finanziaria ha motivato tale esclusione basandosi sul dato letterale del previgente [art. 2506.1, c.c.](#), che faceva riferimento solo alle beneficiarie "di nuova costituzione", nonostante la prassi notarile si fosse espressa a favore dell'ammissibilità anche con beneficiarie preesistenti. La **questione dovrebbe essere risolta dalla recente approvazione del Decreto "Correttivo-ter" alla Riforma fiscale**, per effetto del quale la **neutralità fiscale è garantita anche qualora la scissione mediante scorporo avvenga a favore di beneficiaria già esistente**.



## IVA

# **La disciplina IVA delle vendite a catena in caso di triangolazione comunitaria**

di Marco Peirolo

OneDay Master

## **Territorialità delle operazioni con l'estero**

Scopri di più

Nel corso della 113<sup>ª</sup> riunione del 3 giugno 2019, la Commissione europea ha approvato il Working Paper n. 968 del 15 maggio 2019, nel quale il **Comitato IVA** ha rilevato che le nuove **disposizioni** in tema di vendite a catena **non incidono sulla responsabilità per il pagamento dell'imposta**, che è determinata secondo le regole generali e **non hanno alcun riflesso sulle semplificazioni previste per le triangolazioni comunitarie**, laddove siano **soddisfatte le condizioni** dell'art. 141, Direttiva 2006/112/CE .

Ciò significa che, anche a seguito dell'avvenuto recepimento dell'art. 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, ad opera dell'[art. 41-ter, D.L. n. 331/1993](#), continuano a trovare **applicazione** le vigenti previsioni che regolano il **trattamento IVA delle triangolazioni comunitarie**.

Le disposizioni in materia di vendite a catena stabiliscono le **modalità per individuare a quale cessione sia imputabile il trasporto intracomunitario**, sempreché siano soddisfatte **determinate condizioni**, essendo richiesto che i beni:

- siano oggetto di **almeno 2 cessioni consecutive**;
- siano **trasportati/spediti da uno Stato membro a un altro**, con esclusione delle operazioni a catena che comportino importazioni, esportazioni o esclusivamente cessioni interne allo stesso Stato membro;
- siano trasportati/spediti **direttamente dallo Stato membro del primo cedente allo Stato membro del cessionario finale**.

Se tali condizioni sono soddisfatte, il trasporto è **attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio**, definito come il cedente, all'interno della catena, diverso dal primo cedente, che **trasporta/spedisce i beni** esso stesso o tramite un **terzo che agisce per suo conto**.

Soltanto la cessione nei confronti dell'operatore intermedio **assume**, pertanto, **natura intracomunitaria e beneficia, quindi, dell'esenzione**, di cui all'art. 138, Direttiva 2006/112/CE, corrispondente all'[art. 41, comma 1, lett. a\), D.L. n. 331/1993](#).



**Oltre al primo cedente, la qualifica di operatore intermedio non può essere assunta neppure dal cessionario finale dei beni, non operando a sua volta come cedente.**

In via di deroga, nel caso in cui **l'operatore intermedio sia identificato ai fini IVA nello Stato membro del primo cedente e comunichi a quest'ultimo il numero di identificazione ivi posseduto**, il trasporto è imputato alla **cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio**, anziché a quella posta in essere nei suoi confronti. Spetta, tuttavia, all'operatore intermedio, **decidere la natura dell'operazione** effettuata dal primo cedente, che si considera interna allo Stato membro di partenza dei beni – e, quindi, **è imponibile** – se **l'operatore intermedio ha comunicato il proprio numero identificativo** ivi posseduto, oppure intracomunitaria – e, quindi, **è esente** (non imponibile, secondo la normativa italiana) – **in assenza di comunicazione**.

Nel caso della **triangolazione comunitaria**, ipotizzando che **l'operatore italiano sia il primo cedente, se il trasporto è a carico**:

- del **cedente italiano**, non trova applicazione la disciplina delle vendite a catena e tale operatore pone in essere una **cessione intracomunitaria nei confronti del promotore della triangolazione** che, a sua volta, effettua un acquisto intracomunitario nel Paese UE di destinazione dei beni senza avere necessità di aprire una posizione IVA in loco, in quanto **designa il proprio cliente per il pagamento dell'IVA con il meccanismo del reverse charge**;
- del **promotore della triangolazione**, si applica l'[art. 41-ter, comma 2, D.L. n. 331/1993](#), per cui la cessione intracomunitaria è quella posta in essere dal **cedente italiano nei suoi confronti**. Di conseguenza:
  - il **promotore** effettua un **acquisto intracomunitario nel Paese UE di destinazione dei beni**, ma, come nel caso precedente, **non ha necessità di aprire una posizione IVA in loco**, né per effettuare l'acquisto intracomunitario, né per effettuare la successiva cessione interna; il promotore, riguardo all'acquisto intracomunitario, **integra senza applicazione dell'IVA la fattura del cedente italiano** e, riguardo alla cessione interna al Paese UE di destinazione dei beni, in fattura **designa il proprio cliente per il pagamento dell'IVA con il sistema del reverse charge**;
  - **il cedente italiano**:
    1. **emette fattura** per la cessione intracomunitaria, **non imponibile IVA**, di cui all'[art. 41, comma 1, lett. a\), D.L. n. 331/1993](#), **nei confronti del promotore**;
    2. se contribuente mensile, **presenta il modello INTRA 1-bis** indicando nella colonna 12 il Paese UE di destinazione dei beni;
    3. **trasmette la fattura elettronica al Sistema di Interscambio** con il codice destinatario “XXXXXXX”;
- del **destinatario finale dei beni**, il cedente italiano deve emettere **fattura con addebito dell'IVA**, non trovando applicazione il regime di non imponibilità di cui all'[art. 41, comma 1, lett. a\), D.L. n. 331/1993](#), che presuppone che **il trasporto sia a carico o del primo cedente** o del promotore della triangolazione. A sua volta, il promotore



dovrebbe aprire una posizione IVA in Italia ai fini della successiva cessione intracomunitaria nei confronti del proprio cliente, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'[art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972](#).



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Il versamento del secondo acconto IRES e IRAP con esercizio infrannuale**

di Fabio Landuzzi

Convegno di aggiornamento

### **Bilancio 2025 dal codice civile al reddito d'impresa**

Scopri di più

L'effettuazione di alcune operazioni straordinarie e, in modo particolare, il compimento di **vicende societarie** che determinano una **modifica della durata dell'esercizio sociale** con l'emersione di periodi "interinali" di **durata infra o ultrannuale** sono fenomeni che producono inevitabilmente riflessi anche sui **termini di versamento degli acconti** dovuti ai fini delle imposte sul reddito (IRES e IRAP). Concentriamo qui l'attenzione, dato il periodo, sul **termine di versamento del secondo acconto delle imposte sul reddito**.

L'[\*\*art. 1, Legge n. 97/1977\*\*](#), prescrive che, i soggetti il cui **esercizio sociale non coincide con l'anno solare** devono versare l'acconto **entro l'11° mese dell'esercizio**; a sua volta, l'[\*\*art. 17, comma 3, lett. b\), D.P.R. n. 435/2001\*\*](#), dispone che la **seconda rata di acconto IRES e IRAP** dovuta dai soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, vada effettuata «**entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta**». La questione pratica che si pone ogni qualvolta si incontra un esercizio, o un periodo d'imposta, non corrispondente con l'anno solare consiste, quindi, nel verificare **se il versamento della rata di acconto sia dovuto**, e in caso affermativo quando.

Si consideri il caso di un **soggetto che**, da un esercizio corrispondente all'anno solare (quindi, con periodo classico 1/1 – 31/12) abbia deliberato di **modificare la periodicità del proprio esercizio** sociale con **data di inizio 1/10 e data di fine esercizio 30/9**, e abbia, quindi, definito un **esercizio interinale di 9 mesi**: 1/1/2025 e data di **chiusura "straordinaria" nel 30/9/2025**. L'interrogativo che ci si pone è se questa società sia **tenuta o meno al versamento della seconda rata di acconto al 30 novembre 2025**, essendo in presenza di un **esercizio interinale infrannuale** (1/1/2025 – 30/9/2025) e poi di un **esercizio ordinario di 12 mesi** (1/10/2025 – 30/9/2026).

Dinanzi a questa domanda, da una parte, vi è che sostiene che la **seconda rata di acconto IRES-IRAP sarebbe comunque dovuta** e il **termine di pagamento** sarebbe da individuare in quello che sarebbe stato **l'11° mese dell'esercizio**, se non fosse stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio stesso; ovvero, la **seconda rata** sarebbe, comunque, dovuta **entro il 30/11/2025**. In questo filone interpretativo, vi è anche chi arriva a sostenere che **non solo la seconda rata di**



**acconto rimane dovuta**, ma che il pagamento debba essere compiuto **entro il penultimo mese dell'esercizio "modificato"**. Nel nostro esempio, ciò significherebbe effettuare il pagamento della **seconda rata di acconto entro il 31/8/2025**.

Non è, però, questa la **soluzione condivisa dalla dottrina** e neppure dalla **prassi amministrativa** – seppure limitata – che ha avuto modo di esprimersi sull'argomento (si cita al riguardo la risposta a interpello della **Direzione Regionale delle Entrate del Veneto del 7 agosto 2017 n. 907-637/2017**).

In particolare, la diversa e condivisibile **chiave di lettura** della norma conduce alla soluzione per cui, in circostanze simili, la **seconda rata di acconto non sia dovuta** per via della minore durata dell'esercizio sociale che determina il venire meno proprio dell'**elemento temporale**. **L'obbligo di versamento della rata di acconto IRES-IRAP sarebbe**, quindi, **escluso**, proprio per il fatto che **il pagamento non potrebbe «essere effettuato entro l'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta»**.

La **chiusura anticipata dell'esercizio sociale** fa, infatti, emergere anche **2 distinti periodi d'imposta**, entrambi non corrispondenti all'anno solare, per i quali il termine per il versamento del secondo acconto IRES-IRAP corrisponderebbe appunto all'undicesimo mese dell'esercizio. Ma, per il primo dei 2 periodi – **quello dall'1/1/2025 al 30/9/2025** – mancando il riferimento temporale, **non esiste la possibilità di versare entro l'11° mese**, con la conseguenza che l'obbligo **risulterebbe escluso ab origine**.



## ACCERTAMENTO

### ***Il rispetto dei 60 giorni per il contraddittorio non esclude di indicare una data fissa per le controdeduzioni***

di Gianfranco Antico

OneDay Master

### **Contraddittorio preventivo e legami con la successiva fase contenziosa**

Scopri di più

Per effetto di quanto disposto dall'[art. 6-bis, Legge n. 212/2000](#), fatti salvi i casi in non sussiste il diritto al contraddittorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con Decreto MEF 24 aprile 2024, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (ricordiamo che l'[art. 7-bis](#), inserito in sede di conversione in Legge n. 67/2024, del D.L. n. 39/2024, ha interpretato il [comma 1, dell'art. 6-bis, Legge n. 212/2000](#), nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti).

Per consentire il **rispetto del contraddittorio**, l'Amministrazione finanziaria **comunica** al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, **lo schema di atto**, al fine di assicurare un confronto preventivo, **assegnando un termine non inferiore a 60 giorni** per **eventuali controdeduzioni** ovvero, su richiesta, per accedere ed **estrarre copia degli atti del fascicolo**.

L'atto "definitivo" – che tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere – **non è adottato prima della scadenza del termine sopra indicato**. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero **se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni**, tale ultimo termine è **posticipato al 120° giorno successivo**.

I Decreti Legislativi pubblicati, in materia di Statuto del contribuente e di accertamento tributario, che hanno operato una vera e propria riforma del procedimento di controllo, rimodulando contemporaneamente lo strumento deflattivo classico (l'adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997), pongono, quindi, al centro del progetto, un "faccia a faccia" aperto e trasparente



con il contribuente.

Resta fermo che il principio vada **contemperato con le esigenze di buon andamento ed efficienza dell'agire amministrativo** che porta a ritenere che il **coinvolgimento debba essere "costruttivo"**, ovvero in grado di **incidere sull'esito finale del procedimento** stesso (**nota dell'IFEL del 5 febbraio 2024**).

**Non essendo in discussione** (né potrebbe mai esserlo) **il sacrosanto diritto del contribuente a esercitare il proprio diritto di difesa** e decisamente convinti della necessità di un riordino – con la fissazione di una regola unica – **il Legislatore delegato non ha ritenuto opportuno prevedere, però, pure una forma di "decadenza" al contraddittorio**, nel momento in cui il contribuente **eserciti la propria difesa prima dei 60 giorni**.

Pur se la *ratio* della norma è quella di “spingere” sul contraddittorio, è pur vero che una volta **che lo spazio dei 60 giorni non sembra derogabile**, il contribuente potrebbe procedere a **una produzione sequenziale di memorie diverse**. Ma solo **l'esaurirsi dei 60 giorni consente all'ufficio di muoversi**.

Resta ferma la possibilità per l'ufficio, nel comunicare lo schema d'atto, **di indicare una data fissa nell'arco dei 60 giorni per le controdeduzioni**, senza che la **mancata presentazione del contribuente possa essere sanzionata e dovendo**, comunque, l'ufficio, attendere i 60 giorni (peraltro, rispetto all'abrogato [art. 12, Legge n. 212/2000](#), la Corte di Cassazione – sent. n. 16999/2012 – ha dichiarato la **nullità dell'atto di accertamento anticipato**, rispetto alla consegna del PVC, pur se vagliato dall'ufficio. In pratica, per la Corte, anche **nel caso in cui l'ufficio abbia esaminato le osservazioni e "smontate" motivatamente in sede di accertamento, deve attendere i 60 giorni**).

Pertanto, **invitare il contribuente a data fissa nulla toglie al contribuente** ma, anzi, consente di **avviare subito il contraddittorio su binari ben precisi**.